

COMUNE DI LABICO

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Regolamento recante norme per le attività di Street Art

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento definisce i termini e le modalità per l'esercizio della *Street Art*, su spazi di proprietà del Comune di Labico o messi a disposizione dai soggetti privati o pubblici diversi dalla Amministrazione Comunale.

Per *Street Art* si intende quella forma di arte che si manifesta in luoghi pubblici, o visibili da spazi pubblici, mediante la realizzazione di disegni, murali, scritte, immagini o installazioni effettuate con qualunque materiale e tecnica grafica, in ogni caso solo a livello pittorico.

La realizzazione delle decorazioni pittoriche sopra specificate è permessa:

- a) sugli spazi espressamente destinati a questo tipo di manifestazione artistica e compresi nell'elenco previsto nel successivo articolo 3;
- b) ai soggetti in possesso dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 5.

Il presente Regolamento definisce il rapporto con il soggetto autorizzato limitatamente agli spazi di cui all'articolo 3; ogni altro intervento su superfici non autorizzate resterà disciplinato dalle norme vigenti.

ARTICOLO 2 – PRINCIPI E FINALITÀ

Il presente regolamento è volto a riconoscere alla *Street Art* valore artistico a tutti gli effetti, valorizzandone le varie forme espressive e promuovendone un esercizio rispettoso della città per le finalità di:

1. Arricchimento degli spazi pubblici con percorsi artistici innovativi a cielo aperto;
2. Valorizzazione degli spazi urbani e contrasto alle forme di vandalismo su beni pubblici o privati della città.

ARTICOLO 3 - SPAZI DA DESTINARE ALLA STREET ART

La realizzazione delle opere di *Street Art* è consentita esclusivamente su spazi di proprietà comunale o messi a disposizione da soggetti privati o soggetti pubblici diversi dal Comune, specificatamente individuati quali spazi:

- a) “Spazi d’Arte”, per la realizzazione di progetti artistici di interesse dell’Amministrazione Comunale, ovvero di altro soggetto richiedente.
- b) “Spazi Liberi”, che saranno inseriti in apposito elenco e resi riconoscibili, per la libera espressione artistica.

Negli spazi diversi da quelli appositamente individuati quali “Spazi d’Arte” o “Spazi Liberi”, è vietato l’esercizio di qualsivoglia forma di espressione grafico-artistica.

L’elenco degli spazi non può comprendere gli edifici ed aree vincolati in base alle leggi vigenti sulla tutela del patrimonio storico artistico, ambientale e architettonico.

ARTICOLO 4 – INDIVIDUAZIONE DEGLI SPAZI

Gli spazi di cui all’articolo 3, primo comma, sono individuati dalla Giunta Comunale, previa verifica di fattibilità e di compatibilità con i vincoli e con la disciplina incidenti sull’aspetto esteriore degli immobili e delle aree, in forma di elenco, suscettibile di aggiornamento.

La Giunta Comunale, anche attraverso bandi pubblici, individua i progetti da realizzare, o già realizzati, sugli Spazi d’Arte.

Gli Spazi Liberi individuati sono appositamente segnalati e destinati alla libera espressione dei soggetti autorizzati, con le limitazioni previste dal successivo articolo 6.

Gli Spazi Liberi, se ritenuto necessario dalla Giunta Comunale, vengono periodicamente imbiancati per consentire la realizzazione di nuove opere

Gli spazi di proprietà di Enti di diritto pubblico o privato o anche privati cittadini possono essere individuati quali “Spazi d’Arte” o “Spazi Liberi” dietro richiesta della proprietà previa verifica di fattibilità e di compatibilità con i vincoli e con la disciplina incidenti sull’aspetto esteriore degli immobili e delle aree.

Gli esecutori delle opere di Street Art si impegnano a mantenere integre le opere, assumendo ogni opportuna iniziativa, o viceversa a ripulire gli spazi, ripristinando lo stato della superficie nella condizione precedente o secondo le prescrizioni riportate nell’autorizzazione, se danneggiate o logorate dal tempo.

ARTICOLO 5 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

I cittadini residenti, singolarmente o riuniti in gruppi, ovvero associazioni e scuole con sede nel Comune di Labico, che hanno interesse a praticare la Street Art devono presentare domanda in carta semplice alla Area V – Territorio e Patrimonio.

La domanda deve contenere:

- a. I dati anagrafici del singolo esecutore o, nel caso di gruppo, di tutti i suoi componenti, con indicazione, in caso di minore età, di almeno uno dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale;

- b. Dichiarazione, debitamente sottoscritta, con la quale il richiedente si assume tutte le responsabilità per eventuali danni a cose o persone derivanti dall'esecuzione dell'opera.
- c. Nel caso di minorenni o gruppi formati da minorenni la dichiarazione deve essere sottoscritta da almeno uno dei genitori o da chi esercita la potestà genitoriale;
- d. L'impegno a rispettare le prescrizioni di cui al successivo articolo 6;
- e. L'impegno a consegnare una polizza fideiussoria a garanzia degli impegni assunti ai sensi del presente Regolamento, di importo determinato dall'ufficio che rilascia l'autorizzazione, prima del ritiro della stessa.
- e. La bozza dell'opera, nel caso di Spazi d'Arte.

L' Area V – Territorio e Patrimonio assegna le superfici murarie in base all'ordine di arrivo delle richieste.

ARTICOLO 6 – MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA

Tutte le opere realizzate ai sensi del presente regolamento devono rispettare i vincoli e la disciplina incidenti sull'aspetto esteriore degli immobili e delle aree, non devono essere offensive, discriminatorie, contrarie alla pubblica decenza, devono essere realizzate nel pieno rispetto della normativa vigente in materia.

E' vietato veicolare, attraverso l'arte, messaggi pubblicitari anche impliciti.

E' vietato inserire contenuti intolleranti e/o offensivi nei confronti delle religioni, delle etnie, dei generi e dell'orientamento sessuale.

E' vietato inserire disegni o scritte che possano risultare in contrasto con le norme sull'ordine pubblico o offensive del pubblico pudore, della morale o della persona.

Sono ammesse solo opere originali, non coperte da diritti d'autore, che verranno acquisite in proprietà del titolare dello spazio sul quale il manufatto viene realizzato.

Per la realizzazione delle opere non dovrà essere arrecato alcun danno a cose e persone né potranno essere lesi o diritti di terzi e non si dovrà costituire ostacolo, o pericolo alla circolazione pedonale o veicolare. Al termine della realizzazione, l'ambiente circostante dovrà essere lasciato pulito.

Nei casi in cui, per la realizzazione dell'opera, si rendesse necessaria l'occupazione di suolo pubblico con qualsivoglia attrezzatura, dovrà essere pienamente rispettata la normativa vigente in materia di occupazione del suolo pubblico.

Il soggetto autorizzato è gestore della superficie e si occuperà dei ritocchi della sua opera, per quanto possibile, ove questa si degradi o sia deteriorata.

L'Amministrazione Comunale, per il tramite dell'Area V – Territorio e Patrimonio, può richiedere agli esecutori la sospensione e la cancellazione anche parziale, a spese dell'esecutore, di opere in contrasto con quanto stabilito dal presente articolo.

Per le opere realizzate o da realizzare, nulla può essere preteso, né dai soggetti esecutori né da coloro che mettono a disposizione gli spazi.

La violazione delle norme del presente articolo prevede alla cancellazione dell'opera realizzata a cura dell'Amministrazione Comunale o da altri soggetti da essa delegati, oltre alle sanzioni previste dal successivo articolo 10 del presente Regolamento.

ARTICOLO 7 - VALIDITÀ TEMPORALE DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione per la realizzazione dell'opera avrà validità fino a sei mesi, a decorrere dal giorno del rilascio e solo per le persone in essa indicate e per lo spazio assegnato, in funzione della complessità dell'opera da realizzare.

I soggetti titolari dell'autorizzazione non possono cederla ad altri.

Ogni volta che è realizzato un'opera di Street Art, l'autore ha l'obbligo di datarlo, firmarlo e scattare una fotografia dell'opera, che successivamente andrà consegnata all'Amministrazione Comunale, la quale provvederà a formare un archivio delle opere realizzate.

ARTICOLO 8 - DURATA DELLE OPERE

L'Amministrazione Comunale, per il tramite dell'Area V – Territorio e Patrimonio, dispone la cancellazione di quelle opere autorizzate, nel caso siano fatiscenti o che siano state oggetto di pesanti vandalismi, sia che occupino spazi di proprietà pubblica, sia che occupino spazi di proprietà privata.

ARTICOLO 9 - RESPONSABILITÀ

Il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità derivante da danni a cose e a persone che potrebbero verificarsi durante l'esecuzione di quanto consentito dal presente Regolamento, compresi gli autori e gli eventuali collaboratori.

Tali responsabilità sono a completo carico dei soggetti in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 5, i quali dovranno comunque agire nel rispetto di tutte le norme di salute e di sicurezza vigenti in materia e delle prescrizioni che saranno eventualmente impartite dagli uffici competenti del Comune.

ARTICOLO 10 - VIGILANZA E DISPOSIZIONI FINALI

Negli spazi diversi da quelli appositamente individuati quali "Spazi d'Arte" o "Spazi Liberi", è vietato l'esercizio di qualsivoglia forma di espressione grafico-artistica (cfr *Codice Penale articoli 635-639*).

Il controllo del rispetto del presente Regolamento è attribuito al personale di vigilanza della Polizia Locale ed ad ogni altra forza di Polizia.

Nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal presente Regolamento, si procederà alla contestazione della violazione al responsabile, ovvero, in caso di minorenni, all' esercente la potestà genitoriale.

Salvo il caso di più gravi sanzioni penali e amministrative, ai contravventori sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 500,00, applicata ai sensi e secondo le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981 n. 689, nonché una sanzione pari al costo di ripristino dello stato dei luoghi.

Le autorizzazioni rilasciate ai contravventori, ai sensi del presente Regolamento, saranno dichiarate decadute.

Riferimenti Normativi

Codice penale articolo 635

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili [624 2] o immobili altrui ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾ con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:

1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto, o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici ovvero su immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati ⁽⁶⁾, o su altre delle cose indicate nel numero 7 dell'articolo 625 [508] ⁽⁷⁾;
2. opere destinate all'irrigazione;
3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento [508 2];
4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

Per i reati di cui al primo e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna ⁽⁸⁾.

Codice penale articolo 639

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui ⁽¹⁾ è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a centotré euro ⁽²⁾.

Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico, si applica la pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 1.000 a 3.000 euro ⁽³⁾.

Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro ⁽⁴⁾.

Nei casi previsti dal secondo comma si procede d'ufficio ⁽⁴⁾.